CAPITOLO 10

Le modalità di adesione di nuovi imprenditori

Principi generali

Una delle molteplici classificazioni dei contratti relativamente ai soggetti che ne sono parte è quella che distingue tra contratti aperti e contratti chiusi. I contratti chiusi sono quelli in cui i soggetti originari sono destinati a rimanere parte del contratto fino al suo termine (a meno che non intervengano ipotesi di cessione della posizione contrattuale o di modifica del contratto stesso); i contratti aperti sono invece i contratti per i quali è prevista la possibilità che soggetti non originariamente contraenti possano essere ammessi a farne parte. Nell'ambito dei contratti aperti si distinguono ulteriormente i cd. contratti a struttura aperta, nei quali la possibilità di nuove adesioni costituisce un essentiale negotii.

Il contratto di rete è un contratto aperto, è un contratto altresì a struttura aperta? Tendenzialmente la risposta è positiva e tale circostanza trova espressa conferma nel Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 secondo cui il contratto di rete deve indicare le modalità di adesione di altri imprenditori; rimane tuttavia salva la possibilità, concessa all'autonomia privata, attraverso l'inserimento di un'apposita clausola in materia di successive adesioni, di modulare tale caratteristica fino al punto di escluderla. L'art. 1332 cod. civ. in materia di contratti aperti prevede che "se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originali", tale previsione però difficilmente potrà trovare applicazione con riferimento al contratto di rete, dal momento che essa dipende dalla mancata indicazione delle modalità di adesione di nuovi soggetti, ma nel contratto di rete, come abbiamo visto, le modalità di adesione fanno parte del contenuto obbligatorio di tale contratto.

Occorre fare un'importante precisazione: la circostanza che sia obbligatoria l'indicazione, in contratto, delle *modalità di adesione di altri imprenditori* non implica che sia vietato richiedere il consenso unanime di tutti i partecipanti al fine di consentire l'accesso di un nuovo soggetto imprenditore: "la legge", infatti, si limita a richiedere l'esplicitazione delle modalità di adesione.

Il contratto di rete come contratto chiuso

E' possibile che il contratto di rete sia predisposto come un contratto chiuso? Ad una prima lettura sembrerebbe di no, stante l'indicazione legislativa dell'obbligo di indicare le modalità di adesione; riteniamo, tuttavia, come già sopra anticipato, che ciò sia consentito con le precisazioni che seguono. I contratti c.d. chiusi non escludono in modo assoluto la possibilità che un nuovo soggetto vi partecipi; l'ampliamento soggettivo, in tal caso, rappresenterà una modifica (soggettiva) del contratto originario, e come tale dovrà essere adottata da parte di tutti i partecipanti (oltre naturalmente che dal nuovo soggetto aderente). Quindi, se mantenendo la caratteristica di contratto aperto è possibile richiedere l'unanimità dei partecipanti per l'adesione di nuovi soggetti, sarà parimenti legittima la previsione contrattuale che escluda in toto la possibile adesione di nuovi imprenditori ad una rete già esistente. Anche in quest'ultimo caso, peraltro, i contraenti potranno comunque "cambiare idea", e consentire all'unanimità l'adesione di un nuovo soggetto.

Detto in altre parole riteniamo sia legittimo disciplinare le modalità di adesione di nuovi imprenditori semplicemente prevedendo clausole corrispondenti alla seguente: "non possono essere ammessi alla presente rete nuove imprese, salvo nel caso di modifica del presente contratto, da adottarsi all'unanimità dei partecipanti".

Questioni attinenti all'ampliamento soggettivo del contratto di rete

Benchè, come già precisato in precedenza, debba considerarsi possibile e legittima la predisposizione del contratto di rete come contratto chiuso, nella maggior parte dei casi è immaginabile che le parti intendano prevedere la possibilità che nuovi imprenditori si aggiungano successivamente a quelli originari (che, per bre-



vità, possiamo chiamare "imprenditori aspiranti").

Da un punto di vista operativo riteniamo che ci siano alcuni aspetti e questioni da disciplinare espressamente nel contratto di rete; tali questioni possono essere distinte in due principali categorie, e cioè: (A) questioni attinenti alle modalità del procedimento di adesione; (B) questioni attinenti alla pubblicità derivante dall'adesione di un nuovo soggetto.

(A) Modalità del procedimento di adesione

L'elenco degli aspetti da trattare con riferimento a questo specifico aspetto è pressochè illimitato ed ai fini del presente contributo ci limiteremo ad indicarne alcuni.

- 1) Aspetti riguardanti le qualità del soggetto "aspirante"
- precisare se il soggetto aspirante debba esercitare l'attività d'impresa in una specifica forma (ad esempio esclusivamente nella forma di società di capitali), e, nel caso in cui si tratti di società, se l'oggetto sociale debba avere degli specifici riferimenti:
- precisare se l'"aspirante" debba avere dei requisiti dimensionali, ad esempio riferiti al numero di dipendenti, al fatturato oppure ad altri requisiti dell'impresa.
- indicare la necessità o meno per l'"aspirante" di produrre la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia)
- 2) Aspetti riguardanti le modalità di presentazione della richiesta di adesione
- indicare i documenti che debbono corredare la richiesta (ad esempio la certificazione del Registro delle Imprese)
- indicare l'organo al quale la richiesta deve essere inviata (ad esempio se occorra (1) inviarla presso la sede della rete (2) ad uno qualsiasi degli imprenditori in rete (3) a tutte le imprese partecipanti, (4) all'organo comune ove esistente.
- 3) Aspetti riguardanti la valutazione della richiesta di adesione
- individuare l'organo competente a decidere sulla richiesta di adesione (ad es. organo amministrativo oppure l'insieme delle imprese riunite in rete) con precisazione delle modalità di assunzione della decisione (eventuali maggioranze, obbligo di motivazione o meno, forma della stessa).

Infatti dal comma 4-ter, lettera f) de "la legge" si può ricavare che le modifiche contrattuali debbano essere adottate all'unanimità, salvo il caso in cui il contratto stesso preveda la modificabilità a maggioranza.



L'ampliamento soggettivo del contratto di rete

L'accoglimento di una richiesta di adesione di un nuovo soggetto non determina di per sé, quantomeno nei confronti dei terzi, l'entrata nella rete del soggetto aspirante dal momento che (1) l'individuazione soggettiva delle imprese aderenti è uno dei contenuti obbligatori del contratto di rete e (2) il contratto di rete e le sue vicende successive devono essere concluse per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ai fini dell'adempimento delle conseguenti formalità pubblicitarie, come sopra precisato (paragrafo terzo). Affinchè si possa dire effettivamente concluso il procedimento di adesione alla rete sarà necessaria una fase di "formalizzazione" dell'adesione che dovrà rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che sarà soggetta a pubblicità presso i Registri delle Imprese competenti.

Un'espressa disciplina di questa fase è particolarmente importante al fine di semplificare la gestione della rete, in particolare quando si tratta di rete di notevole dimensioni. In mancanza di una specifica disciplina, legale e pattizia, al riguardo, troverà applicazione presumibilmente la regola del consenso di tutti gli imprenditori partecipanti.

E' quindi opportuna, quantomeno per le reti aperte destinate ad assumere notevoli dimensioni, la previsione di un apposito meccanismo per la formalizzazione dell'adesione in base al quale si renda sufficiente la partecipazione, oltre che dell'imprenditore aderente, anche di un solo "rappresentante" delle imprese già in rete (ad esempio un membro dell'organo di gestione).

(B) Questioni attinenti alla pubblicità derivante dall'adesione di un nuovo soggetto.

Ci si chiede quale sia l'effetto della pubblicità nel registro delle imprese degli atti di adesione.

Il comma 4-quater de "la legge", richiede che il contratto di rete venga iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Tale norma dispone, inoltre, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Secondo la risposta del CNN resa tramite il Quesito di Impresa n.144/2011/I: l'efficacia cui tale norma fa riferimento deve essere intesa non già come idoneità del



contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti ex art. 1372 c.c., bensì come rilevanza del medesimo quale atto costitutivo di una rete di imprese finalizzato al riconoscimento degli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione.

In tale ricostruzione l'iscrizione nel Registro delle Imprese assume rilevanza verso terzi ma non è costitutiva del rapporto giuridico inter partes; pertanto l'adesione di un nuovo imprenditore vincola i partecipanti nel momento in cui si raggiunge l'unanimità dei consensi (o la maggioranza prescritta nel contratto stesso) ex art. 1372 c.c., ma non è opponibile ai terzi in assenza di iscrizione.

Ad analoghe conclusioni si perviene in materia di recesso: in tal senso si è espressa la risposta del CNN al Quesito di Impresa n.144/2011/I.

Sulle modalità di esecuzione di tale pubblicità presso i competenti Registri delle Imprese si rinvia al paragrafo successivo.

In sintesi: la circostanza che un contratto di rete sia un contratto normalmente aperto e che sia obbligatoria l'indicazione delle "modalità di adesione di altri imprenditori" non implica il divieto di prevedere il necessario consenso unanime di tutti i partecipanti al fine di consentire l'accesso di un nuovo soggetto imprenditore.

Il contratto può prevedere dei requisiti relativi alle qualità degli imprenditori aspiranti richiedendo ad esempio: (1) che esercitino l'attività d'impresa in una specifica forma; (2) che abbiano determinati requisiti dimensionali; (3) che debbano produrre eventuale documentazione (ad esempio: comunicazioni e informazioni antimafia).

Il procedimento di adesione per dirsi concluso necessita di una fase di "formalizzazione" dell'adesione che, costituendo una modifica soggettiva dell'originario contratto di rete, dovrà ricoprire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e che sarà soggetta a pubblicità presso i Registri delle Imprese competenti.